

zazione di un interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso. Siffatti concetti, secondo un oramai consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell'illecito.

Al criterio di imputazione oggettiva, si aggiunge il secondo livello, basato su un criterio di imputazione stavolta a carattere soggettivo, disciplinato dai successivi artt. 6 e 7.

Sotto tale profilo, nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale, il legislatore ha previsto una presunzione di colpevolezza che si traduce in un'inversione dell'onere della prova in forza del quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'ente deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio reato; di aver conferito all'Organismo di vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza ed esecuzione dei modelli; oppure che il reato sia stato commesso violando fraudolentemente i modelli.

Contrariamente, nel caso in cui il reato sia posto in essere da un soggetto subordinato, la responsabilità dell'ente non si configura se l'ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (Mog) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La responsabilità degli enti può dunque essere definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione, caratterizzata dal malfunzionamento della struttura organizzativa dell'ente, la quale dovrebbe essere volta – mediante adeguati modelli – a prevenire la commissione di reati. In tal senso la giurisprudenza ha stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, *“la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo. È fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”* (cfr. Cass., S.U. pen., 24 aprile 2014, n. 38343).

La pronuncia in esame, sottoposta al vaglio del giudice nomofilattico, trae origine dal ricorso presentato dalla ricorrente società Scm Group per essere stata condannata per i reati di cui agli artt. 5 e 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001 in relazione alle lesioni colpose patite da un dipendente della società a seguito della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Avverso la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Bologna, in conformità con la sentenza

La responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La sentenza in esame consente di affrontare, da una parte, la tematica della responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, dall'altra, quella della c.d. “colpa di organizzazione”, che è si pongono al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ragione della peculiarità della materia sotto il profilo giuridico.

La responsabilità del soggetto collettivo può configurarsi qualora sussistano i requisiti sanciti dall'art. 5 che disciplina il criterio di imputazione c.d. oggettiva, vale a dire il primo livello di ascrizione del reato all'ente. L'illecito amministrativo a carico dell'ente si configura, infatti, quando la commissione del reato presupposto – da parte delle persone fisiche che agiscono per suo conto – sia posto in essere per la realiz-

di primo grado del Tribunale di Rimini, ha proposto ricorso la società deducendo tre motivi di ricorso:

a) contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto;

b) violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del requisito dell'interesse e del vantaggio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

c) vizio di motivazione, sotto il profilo del calcolo della sanzione amministrativa e dell'importo delle quote.

Il primo motivo di ricorso risulta essere infondato, in quanto la Corte territoriale ha dettagliatamente motivato la configurazione del reato in relazione alla carente valutazione del rischio e la mancanza di un protocollo standard volto a regolamentare le diverse fasi di effettuazione dell'operazione di manutenzione, procedendo così a una compiuta verifica della sussistenza del fatto di reato.

Per quanto concerne il secondo motivo, invece, risulta essere fondato e offre lo spunto per affrontare l'annoso problema relativamente alla responsabilità degli enti derivante da reati colposi di morte o lesioni aggravate commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25-*septies*, introdotto successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 231/2001, da un lato, ha colmato una grave lacuna in termini di tutela in un settore cruciale quale la criminalità d'impresa, dall'altro, ha determinato complessi problemi di armonizzazione con l'impianto del d.lgs. n. 231/2001, concepito, per alcuni aspetti, in funzione della criminalità dolosa d'impresa.

Sia la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate su come potesse configurarsi l'interesse o il vantaggio in presenza di reati quale morte o lesioni colpose. In tali fattispecie criminose, infatti, l'evento non è voluto dall'agente, ma si realizza per negligenza, imprudenza o imperizia o per violazione di regole cautelari e quindi l'ente non avrebbe nulla da guadagnare, né sul piano economico né su quello dell'immagine.

In ragione di ciò, una parte della dottrina aveva ritenuto incompatibile l'evento di questi reati con i concetti di interesse o vantaggio e per questo ne aveva sostenuto l'inapplicabilità della disciplina. Un'altra parte, invece, aveva elaborato una teoria di compatibilità, in forza del quale nei reati colposi i criteri di imputazione non devono essere riferiti al reato nel suo complesso – quindi comprensivo dell'evento morte o lesioni – quanto esclusivamente alla condotta.

La giurisprudenza, sin dalle prime applicazioni della disciplina del d.lgs. n. 231, ha condiviso la teoria della c.d. compatibilità tra le norme di cui agli artt. 589 e 590 c.p. e i criteri di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio ricorrono, rispet-

tivamente, il primo, quando il responsabile del reato sia contravvenuto la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; il secondo qualora l'autore del fatto criminoso abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

L'interesse si presenta come un criterio soggettivo che, nei reati di cui all'art. 25-*septies*, affinché si verifichi è necessario che ci sia la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente, l'infrazione potrà risultare più evidente nei casi di colpa c.d. cosciente o con previsione dell'evento. Contrariamente il vantaggio è un criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Quanto poi alla consistenza del vantaggio deve trattarsi di un importo non irrisorio, il cui concreto apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata.

Questa ricostruzione, effettuata dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza *Thyssenkrupp*, garantisce la compatibilità della responsabilità amministrativa degli enti derivante da fattispecie colpose con i dettami costituzionali dell'ordinamento penale e, in particolare, con il principio della responsabilità per fatto proprio.

Venendo specificatamente alle questioni poste dalla ricorrente, sulla scorta delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata è assolutamente carente.

Inoltre, la Corte territoriale rimane silente anche relativamente alla "colpa di organizzazione", nonostante costituisca un autonomo motivo di gravame. Tale requisito, come definito dalla giurisprudenza "*assolve la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico integrato dalla violazione 'colpevole' (ovvero rimproverabile) della regola cautelare*" (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899).

Sotto questo profilo, la Suprema Corte, ha efficacemente osservato che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'ente, ma integra una circostanza *ex lege* a dimostrare che sussista la colpa di organizzazione, che va però specificatamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione dell'assenza di tale colpa.

Nella specie la Corte territoriale non ha motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organiz-

zazione dell'ente; pertanto, il giudice di nomofilachia, rimanendo così assorbito l'ultimo motivo di impugnazione, ha proceduto ad annullare la sentenza in esame.

La pronuncia in esame, quindi, si pone nel solco di quella giurisprudenza che al fine di rendere effettivo il sistema di prevenzione, posta alla base della *ratio* del d.lgs. n. 231/2001, richiede l'adozione di Modelli su misura con la realtà dell'ente ed effettivamente adeguati rispetto alla colpa di organizzazione che si vuole prevenire.

SAMANTHA MIRIELLO

* * *